**Circolare n° 13 del 11.06.2024**

**Versamenti delle imposte dirette**

**Saldi 2023/1°acconto 2024**

Spettabile clientela,

avvicinandosi il termine per i versamenti di saldi e acconti relativi al modello Redditi 2024, è opportuno riepilogare le regole e le scadenze dei versamenti, anche in virtù del fatto che quest’anno c’è qualche particolarità da monitorare con attenzione.

In linea di principio, le persone fisiche (anche imprese individuali e professionisti), le società di persone, gli studi associati e le società di capitali, devono rispettare la scadenza del 30 giugno (articolo 17, dpr 435/2001) che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 1° luglio (articolo 7, comma 1, lettera h, Dl 70/2011).

Tuttavia bisogna segnalare che, con riguardo al periodo d’imposta 2023, l’art.37 del DLgs. 13/2024 ha disposto la proroga al **31 luglio 2024**, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti in scadenza il 30 giugno 2024 relativi agli importi “risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto”

Beneficiano della proroga gli imprenditori individuali, i professionisti, le società di persone e le società di capitali che rispettano le seguenti condizioni:

* esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici** sintetici di **affidabilità fiscale** **(ISA)** o che presentano cause di **esclusione** dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime forfettario;
* dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al **limite** stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi **“per trasparenza”** ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (es. soci di società di persone) e si applica anche ai contributi previdenziali.

Altra osservazione riguarda la facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria maggiorando le somme dello 0,40% “a titolo di interesse corrispettivo”. Non ci sono dubbi che questa possibilità possa essere tranquillamente valutata dai contribuenti (ad esempio i “privati”) che hanno come scadenza ordinaria il 1° luglio (per i quali, quindi, l’F24 “maggiorato” scadrà il 31 luglio).

Allo stato attuale questa possibilità non è consentita per i contribuenti con scadenza ordinaria al 31 luglio, (come se la proroga prevista di tale disposizione fosse incompatibile con quella legata alla maggiorazione). Sul punto dovrà esprimersi comunque l’amministrazione finanziaria.

***Lo Studio informerà la Spettabile clientela in ordine ad ogni novità inerente alle modalità e le scadenze delle imposte relative ai modelli dichiarativi relativi all’anno 2023.***

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi